

AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.40 DELLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2013, N. 55 PER L'ANNO 2014.

Allegato alla determinazione dirigenziale n. 11 del 29.04.2014

**Art. 1
(Finalità)**

1. Il presente Avviso stabilisce per l'anno 2014 criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art.40 della legge regionale 55/2013 (*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)*), e in attuazione di quanto disposto dal **Regolamento emanato dal Presidente della Giunta regionale n. 2/ 2014, pubblicato sul BURAT n. 10 ordinario del 12 marzo 2014 (di seguito denominato Regolamento)** e dall'Atto di indirizzo approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 38 del 1.4.2014, in conformità a quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto del D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

**Art. 2
(Beneficiari)**

1. I contributi di cui all'art. 40 della L.R. 55/13, per l'anno 2014, sono concessi ad enti pubblici o privati, università o istituti scolastici, fondazioni, associazioni riconosciute e non, comitati di cui all'articolo 39 del codice civile, cooperative sociali e cooperative iscritte all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
2. Le proposte di eventi presentate da enti diversi da quelli di cui al comma 1 sono dichiarate inammissibili.
3. I beneficiari dei contributi non devono svolgere, da atto costitutivo o da statuto, attività aventi fine di lucro.

**Art. 3
(Eventi ammissibili e non ammissibili)**

1. I contributi di cui all'art. 2 sono concessi **esclusivamente** per la realizzazione di eventi di carattere umanitario, culturale, sportivo, artistico, scientifico e sociale senza scopo di lucro, **che presentino un bilancio di previsione non superiore a € 50.000,00** di seguito indicati:
 - a) convegni, congressi, workshop, seminari, conferenze, meeting, celebrazioni e altre manifestazioni pubbliche;
 - b) eventi volti alla divulgazione e presentazione di pubblicazioni, di ricerche scientifiche o di studi;
 - c) spettacoli, rassegne, premi e mostre, nonché eventi di presentazione degli stessi;
 - d) iniziative di interesse sportivo e sociale;
 - e) eventi di rievocazione storica almeno di rilevanza regionale.




2. Non sono ammissibili a contributo le proposte di eventi di seguito indicate:
- a) eventi che beneficiano, per la medesima iniziativa, di contributi a valere su specifiche leggi regionali, concessi dalla Regione o da Enti dalla stessa dipendenti;
 - b) eventi che beneficiano di analogo contributo, da parte della Giunta o del Consiglio, a valere sulla L.R. 55/2013;
 - c) congressi di partiti e sindacati;
 - d) iniziative proposte da soggetti privati, ordini e categorie professionali, aventi valenza meramente interna;
 - e) realizzazione di video, dvd, pubblicazioni e ogni altro mezzo pubblicitario o di diffusione di notizie, anche se di contenuto relativo a materie di competenza regionale;
 - f) gemellaggi, feste patronali, fiere, sagre e manifestazioni analoghe nonché manifestazioni religiose;
 - g) corsi di formazione e aggiornamento, stage ed iniziative promozionali di carattere commerciale;
 - h) richieste generiche di finanziamento tese al mero acquisto o al restauro di beni mobili o alla ristrutturazione di beni immobili, compreso l'acquisto di video, dvd e di ogni altra forma di pubblicazione;
 - i) eventi che presentino un bilancio di previsione superiore a € 50.000,00.
3. Per la stessa proposta di evento può essere presentata istanza, alternativamente alla Giunta o al Consiglio regionale; ciascun soggetto proponente può proporre **per l'anno 2014 istanza di contributo per un solo evento.**
4. Se la proposta di evento presenta una connotazione mista tra evento ammissibile ed evento non ammissibile, il Servizio Affari Istituzionali ed Europei, (di seguito Servizio competente) la dichiara ammissibile se prevalgono le caratteristiche previste per gli eventi ammissibili.
5. Gli schemi, da utilizzare **a pena di inammissibilità**, per la presentazione delle istanze di contributo, per la rendicontazione degli eventi realizzati ed il modello per la dichiarazione relativa agli *aiuti de minimis* sono allegati al presente Avviso - Allegati A, B e C ; **le istanze e le dichiarazioni compilate in modo incompleto o prive della firma del legale rappresentante dell'ente proponente o non corredate di copia di valido documento d'identità del legale rappresentante sono dichiarate inammissibili.**

Art. 4

(Rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato)

1. I contributi di cui al presente Avviso sono concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis; il beneficiario presenta la dichiarazione di cui all'Allegato C), al momento della presentazione dell'istanza, al momento dell'accettazione del contributo provvisoriamente concesso e in sede di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.



Art. 5

(Contributo concedibile e limite massimo del contributo concedibile)

1. I limiti massimi dei contributi concedibili sono stabiliti come segue:
 - massimo € 1.000,00 per proposte di eventi le cui spese ammissibili sono almeno pari a € 5.000,00;
 - massimo € 2.000,00 per proposte di eventi le cui spese ammissibili sono almeno pari a € 10.000,00;
 - massimo € 3.000,00 per proposte di eventi le cui spese ammissibili sono almeno pari a € 15.000,00;
 - massimo € 5.000,00 per proposte di eventi le cui spese ammissibili sono almeno pari a € 25.000,00.
2. L'indicazione a preventivo di un importo inferiore ai predetti limiti di spesa non costituisce causa di inammissibilità, ma incide sulla determinazione del contributo che è proporzionalmente ridotto.
3. Se l'importo della spesa indicata a preventivo supera il limite minimo di riferimento, il contributo concedibile non può superare il corrispondente limite massimo di contributo concedibile.
4. L'importo del contributo concedibile non può superare il cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.
5. In ogni caso, il limite massimo del contributo concedibile è di **€ 5.000,00**.

Art. 6

(Modalità e termini di presentazione delle domande)

1. Le istanze di contributo, **in bollo**, devono essere redatte utilizzando **a pena di inammissibilità** lo schema allegato al presente Avviso (all. A), reperibile sul **sito istituzionale** del Consiglio regionale alla **Sezione Amministrazione trasparente – Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici**.
2. Le dichiarazioni rese e sottoscritte, con firma non autenticata, nell'istanza di contributo hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000.
3. All'istanza di contributo deve essere allegata, **a pena di inammissibilità**, copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'ente proponente.
4. Le istanze di contributo, **redatte utilizzando lo schema allegato al presente Avviso (all. A) per eventi svolti dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014**, devono pervenire, **a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso sul BURAT e sul sito istituzionale del Consiglio**, al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale (Via M. Iacobucci, n. 4 – 67100 L'Aquila) con una delle seguenti modalità **alternative**:

- Invio **a mezzo raccomandata A/R** all'indirizzo sopra indicato, a tal fine farà fede la data di spedizione. Sulla busta contenente la domanda deve essere apposta la dicitura: **"Istanza di contributo L.R. 55/2013"**.
- Invio **a mezzo di posta elettronica certificata, con oggetto "Istanza di contributo L.R. 55/2013"** al seguente indirizzo: affari.istituzionali@pec.crabruzzo.it, purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare anche per via telematica e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso dovrà essere inviata copia sottoscritta dell'istanza di contributo in formato pdf, con annullamento della marca da bollo, e farà fede la data di invio.

5. Il Servizio competente può trasmettere le comunicazioni relative al presente Avviso, oltre che al domicilio fisico anche al domicilio digitale. Il richiedente deve comunicare in modo esatto il proprio recapito e, tempestivamente, l'eventuale cambio di indirizzo rispetto a quello indicato nell'istanza di contributo.



6. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso sono effettuate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 7
(Commissione tecnica)

1. Entro venti giorni dalla pubblicazione del presente Avviso, il Direttore della Direzione competente nomina la Commissione tecnica per la valutazione delle proposte presentate.
2. La Commissione tecnica è composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente; i componenti sono individuati tra il personale regionale, con esclusione del personale che opera nelle segreterie politiche o nelle strutture di diretta collaborazione degli Organi di direzione politica.

Art. 8
(Istruttoria e valutazione delle proposte)

1. Il Servizio competente conclude l'istruttoria entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle proposte di eventi stabilita all'art. 6.
2. La Commissione tecnica, entro i successivi quarantacinque giorni, conclude la valutazione delle proposte trasmesse dal Servizio competente.

Art. 9
(Elementi di valutazione)

1. La Commissione tecnica valuta le proposte di eventi dichiarate ammissibili dal Servizio competente sulla base dei seguenti elementi di valutazione:
 - a) rilevanza territoriale degli eventi proposti, secondo la tabella n. 4 di cui all'Allegato B del Regolamento;
 - b) rilevanza tematica degli eventi proposti, secondo la tabella n. 5 di cui all'Allegato B del Regolamento;
 - c) cofinanziamento del proponente con risorse proprie o di sponsor privati, secondo la tabella n. 6 di cui all'Allegato B del Regolamento.
2. Ai fini della valutazione degli elementi di cui alla lettera a) del comma 1 si tiene conto, in particolare:
 - a) della partecipazione all'evento di personaggi il cui rilievo corrisponde alle voci indicate nella tabella n. 4;
 - b) della partecipazione all'evento di fruitori provenienti dall'ambito provinciale o regionale di riferimento, da altre Regioni, da altri Stati europei o da Stati extraeuropei.
3. Ai fini della valutazione dell'elemento indicato alla lettera a) della tabella 5, di cui alla lettera b) del comma 1, si tiene conto, in particolare:
 - a) dell'attinenza delle tematiche relative agli eventi con le funzioni regionali, come indicate nello Statuto e nella Costituzione;
 - b) della conoscenza dell'evento da parte dei fruitori in relazione alla riconducibilità dello stesso alle specificità regionali (tradizioni, rilevanza storica in ambito regionale, rilevanza istituzionale in ambito regionale.)
4. Ai fini della valutazione dell'elemento indicato alla lettera b) della tabella 5, di cui alla lettera b) del comma 1, si tiene conto, in particolare:
 - a) della pubblicizzazione dell'evento a mezzo stampa (quotidiani locali, nazionali o internazionali, settimanali, periodici, riviste specializzate);



b) della pubblicizzazione, informazione e diffusione dell'evento attraverso TV, Radio (di carattere locale o nazionale/internazionale) e del numero delle pubblicazioni e/o attraverso internet (numero e tipologia siti).

Art. 10

(Graduatoria beneficiari e accettazione contributo)

1. La Commissione tecnica, all'esito delle valutazioni effettuate in base agli elementi di cui all'art. 9, predispone la graduatoria dei potenziali beneficiari; a parità di punteggio e tenuto conto delle risorse disponibili, la Commissione procede a sorteggio.
2. La Commissione predispone la graduatoria in termini di eventi ammessi a contributo ed eventi ammissibili nel rispetto delle risorse disponibili.
3. La Commissione trasmette, nel termine stabilito dal Regolamento, la graduatoria al Servizio competente ai fini della presa d'atto e dell'adozione della determinazione di impegno della relativa spesa.
4. Il Servizio competente, a seguito della registrazione contabile dell'impegno di spesa, comunica al beneficiario la concessione del contributo (**provvisoriamente concesso**), nel rispetto delle risorse disponibili, ed assegna allo stesso un termine non inferiore a quindici giorni per la comunicazione dell'accettazione del contributo; l'accettazione del contributo è corredata dalla dichiarazione di cui all'allegato C (de minimis); la mancata comunicazione dell'accettazione comporta **la decadenza dal contributo**.
5. Gli elementi di cui all'art. 9, **pena la revoca del contributo**, devono sussistere, come valutati dalla Commissione, al momento della rendicontazione delle spese, ai fini della successiva liquidazione del contributo. Se il cofinanziamento da parte del proponente, con risorse proprie o di sponsor privati di cui all'art. 9, comma 1, lettera c, subisce all'atto della rendicontazione una variazione che resta nell'ambito della fascia percentuale indicata a preventivo o si colloca nella fascia immediatamente superiore, la posizione in graduatoria del beneficiario resta invariata e non si procede a revoca del contributo.
6. Gli sponsor privati devono essere specificamente individuati in sede di presentazione della proposta di evento (All.A) **pena la mancata valutazione dell'importo concesso dagli stessi in sede di attribuzione del punteggio di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 9**.
7. Se il beneficiario comunica la motivata necessità di modificare la data di svolgimento dell'evento proposto, la richiesta è accolta se la nuova data proposta ricade nell'esercizio finanziario in cui è concesso il contributo; in caso contrario **il contributo è revocato**.
8. In sede di predisposizione della graduatoria di cui al comma 2 l'ultimo degli eventi ammessi è finanziato a concorrenza delle risorse disponibili, anche se le stesse non sono pari all'importo del contributo provvisoriamente concesso.
9. In caso di economie di spesa, la graduatoria dei beneficiari è utilizzata a scorrimento e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili sul Cap. 6121 del Bilancio di previsione 2014 del Consiglio regionale; se le economie di spesa non sono sufficienti a finanziare l'ultimo dei beneficiari individuato a seguito dello scorrimento, la relativa proposta di evento non può essere finanziata parzialmente.

Art. 11

(Spese ammissibili)

1. In sede di istruttoria, di rendicontazione delle spese e di liquidazione del contributo, sono ritenute ammissibili le spese strettamente connesse all'attuazione degli eventi ed appartenenti alle seguenti categorie:



- a) spese di personale: per le funzioni di coordinamento, funzionamento e gestione relativamente a compensi che il proponente eroga ai propri collaboratori, limitatamente al periodo di realizzazione dell'evento. Sono esclusi i rimborsi o le spese sostenute dai rappresentanti degli enti o dai membri delle associazioni;
- b) spese di trasferta: per il personale di cui alla lettera a) e di ospitalità dei soggetti di cui alla lettera c), ad esclusione delle spese per vitto o ristorazione; se le spese includono indistintamente quelle relative al vitto e all'alloggio, le stesse sono ritenute ammissibili in misura pari al 70%;
- c) spese di assistenza esterna: per affidamenti di lavori e servizi, consulenze, compensi;
- d) spese per affitto o noleggio: per sedi, mezzi, attrezzature o beni durevoli;
- e) spese per materiale non durevole: per premi, omaggi e altro materiale;
- f) spese per IVA: solo se costituiscono un costo e non sono recuperabili;
- g) spese per la pubblicizzazione e divulgazione dell'evento;
- h) altre spese: non comprese nelle lettere da a) a g), indicate come indispensabili per la realizzazione degli eventi. Le altre spese devono essere dettagliatamente specificate in sede di presentazione della proposta di evento **pena la loro mancata valutazione ai fini della determinazione del contributo di cui all'art. 5.**

2. Tutte le spese ammissibili devono risultare necessarie alla realizzazione degli eventi ed essere rapportate alla durata degli stessi.

3. Il Servizio competente valuta l'ammissibilità delle spese ed in particolare per quelle di cui al comma 1, lettera h) e ne verifica la pertinenza rispetto alla natura degli eventi.

4. Sono ritenute inammissibili:

- a) le spese connesse alla ristorazione e al vitto di partecipanti, relatori, artisti o comunque di tutti coloro che concorrono alla realizzazione degli eventi;
- b) le spese sostenute al di fuori del periodo indicato nelle proposte;
- c) le spese impreviste e non strettamente correlate alla realizzazione degli eventi;
- d) le spese carenti di documentazione giustificativa e non corredate dei documenti che consentono di provare l'effettivo sostenimento della spesa;
- e) le spese sostenute per l'acquisto di beni durevoli;
- f) le spese documentate con titoli giustificativi non completi.

5. La tipologia di spesa di cui al comma 4, lettera a) può essere considerata ammissibile se costituisce elemento peculiare degli eventi; a tal fine la valutazione è rimessa al Servizio competente.

Art. 12

(Rendicontazione delle spese)

1. Ai fini della liquidazione e dell'erogazione dei contributi provvisoriamente concessi, la rendicontazione delle spese sostenute è presentata, **a pena di decadenza**, al Servizio competente entro e non oltre novanta giorni dalla data di conclusione dell'evento; se tale termine decorre inutilmente per causa non imputabile al beneficiario del contributo, lo stesso è tenuto a presentare la rendicontazione, a pena di decadenza, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Servizio competente dell'ammissibilità del differimento del termine.
2. Per gli eventi già realizzati alla data di pubblicazione del presente Avviso la rendicontazione è presentata contestualmente all'istanza di contributo, nel caso in cui siano decorsi novanta giorni dalla conclusione dell'evento; in caso contrario la rendicontazione è presentata nel termine di cui al comma 1.
3. La rendicontazione è effettuata **a pena di inammissibilità** sullo schema allegato al presente Avviso (**Allegato B**) ed è corredata delle dichiarazioni, delle certificazioni e dei documenti richiesti dal presente Avviso; per quanto riguarda le spese, per documenti si intende: **documenti che consentono di provare la certezza e la misurabilità dell'operazione, per esempio fatture, buste paga, moduli di versamento di imposte e oneri sociali, biglietti ecc., corredate dei**



documenti che consentono di provare l'effettivo sostenimento del pagamento (es. mandato di pagamento quietanzato nel caso di ente pubblico, bonifico bancario, matrice dell'assegno circolare o dell'assegno bancario non trasferibile ed estratto conto bancario, la stampa della Contabilità ufficiale per i pagamenti in contante)

4. Se la spesa effettivamente sostenuta è inferiore a quella dichiarata a preventivo, il contributo da liquidare è rideterminato in proporzione alle spese effettivamente sostenute.

Art. 13

(Liquidazione dei contributi provvisoriamente concessi)

1. Ai fini della liquidazione, il contributo è calcolato in base ai limiti stabiliti dal presente Avviso e tenuto conto dell'importo delle spese effettivamente sostenute, ritenute ammissibili e debitamente documentate dai relativi titoli giustificativi di cui al comma 3 dell'art. 12.
2. Ferma restando l'eccezione di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), in sede di liquidazione del contributo, ai fini della determinazione delle spese effettivamente ammesse a rendicontazione, le spese di trasferta **(che comprendono sia le spese di trasferta del personale di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art.11, sia le spese di ospitalità dei soggetti di cui alla lettera c del comma 1 dell'art. 11)** sono considerate nella misura del 70% di quelle documentate, se i relativi titoli giustificativi includono, indistintamente, le spese di alloggio e di vitto o di ristorazione dei partecipanti, relatori, artisti o comunque di tutti coloro che hanno concorso alla realizzazione dell'evento.

Art. 14

(Privacy e Trasparenza)

1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 7 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali forniti in relazione al presente Avviso sono raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono resi.
2. Gli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell' art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013, del progetto e dei dati personali, se pertinenti, diversi da quelli sensibili e giudiziari, di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 196/2003, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono l' indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo.
3. Il Responsabile del procedimento, per quanto previsto dal presente Avviso, nominato ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e della L.R. 31/2013, è il funzionario dell'Ufficio Affari Istituzionali Laura Valente (Tel. 0862/644876; e mail: laura.valente@crabruzzo.it).

